



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM GALLARATE E MALPENSA

Bimestrale n° 1 - Gennaio/Febrero 2011

QUESTO ESERCIZIO E' ASSOCIATO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM GALLARATE E MALPENSA

Anno 2011

**ANNO NUOVO...
ASCOM NUOVA**

**PENSIONE: LE NUOVE
REGOLE DA GENNAIO 2011**

**AGENTI DI COMMERCIO
ABOLITO IL RUOLO AGENTI**

**NUOVE DISPOSIZIONI PER
L'INVIO ELENCHI CLIENTI/
FORNITORI**

**LA SICUREZZA ALIMENTARE E I
CONTROLLI UFFICIALI**

**CALENDARIO CORSI TECNICI
GENNAIO - MARZO 2011**

Il Tuo Socio in Affari!

Associazione Commercianti del Gallaratese ConfCommercio
Gallarate - Tel. 0331.214611
aderente all'Unione delle Associazioni Provincia di Varese

Direttore Responsabile
Sandro Turri

Edizione e Stampa
Associazione del Commercio Turismo e Servizi
del Gallaratese

Autorizzazione Tribunale
Busto Arsizio n.12/95 del 6/12/95
Spedizione in abbonamento postale 70% Filiale Varese



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ASCOM GALLARATE E MALPENSA



Quote associative 2011

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo della nostra Associazione hanno deliberato gli importi delle Quote Associate valesvoli per l'anno 2011.

- ▶ DITTA INDIVIDUALE... euro 99.00
- ▶ SOCIETA' DI PERSONE... euro 130.00
- ▶ SOCIETA' DI CAPITALI... euro 199.00

Ricordiamo che la Quota Associativa deve essere rinnovata entro il 31 gennaio 2011.

I nostri orari

ORARI APERTURA UFFICI

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	8.30 - 12.30	14.00 - 16.00
Martedì	8.30 - 12.30	14.00 - 16.00
Mercoledì	8.30 - 12.30	14.00 - 16.00
Giovedì	8.30 - 12.30	14.00 - 15.00
Venerdì	8.30 - 12.30	14.00 - 15.00

ORARI CENTRALINO

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
Lun - Gio	8.30 - 12.30	13.30 - 17.30
Venerdì	8.30 - 12.30	13.30 - 15.30

ORARI UFFICI ENASCO

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	9.00 - 12.30	14.00 - 17.00
Martedì	9.00 - 12.30	14.00 - 17.00
Mercoledì	9.00 - 10.30	

I nostri servizi

▶ CONTABILITÀ & PAGHE

Giovanni Martinelli giovannimartinelli@ascomgallarate.it
Tel. 0331.21.67.47

▶ PRATICHE INIZIO - VARIAZIONE - CESSAZIONE

Valerio Gallinaro valeriogallinaro@ascomgallarate.it

▶ HACCP - SICUREZZA - SERVIZI TECNICI

Elisa Riganti info@treceservizitecnici.com

▶ FORMAZIONE AZIENDALE

Elisa Riganti info@treceservizitecnici.com

▶ MUTUA OSPEDALIERA - RC AUTO - F.I.M.A.A.

Alessandro Turconi alessandroturconi@ascomgallarate.it

▶ F.I.T. - TABACCAI

2° e 4° Mercoledì di ogni mese - Orario: 8.30/12.30

▶ PATRONATO ENASCO

Lunedì - Martedì - orario: 9.00/12.30 - 14.00/17.00

Mercoledì - orario: 9.00/10.30

▶ REALIZZAZIONE SITI INTERNET

Giovanni Martinelli giovannimartinelli@ascomgallarate.it

www.ascomgallarate.it
ascom@ascomgallarate.it

Tel. 0331.214611
Fax 0331.784691

21013 Gallarate VA

Associazione Commercio Turismo
e Servizi Del Gallaratese

Ascom Servizi Gallarate Srl
Servizi Di Amministrazione Aziendale

Tre.Ci Servizi Ambientali
Servizi Tecnici Per L'azienda

Servizio Contabilità - Servizio Paghe
Privacy

Progettazione - Ambiente - Igiene
degli Alimenti - Sicurezza sul Lavoro
Certificazione di Qualità



L'Azienda

Il presidente
Delio Riganti

Il direttore
Dott. Gianfranco Ferrario



ANNO NUOVO...

Carissimo Socio,

La nostra Organizzazione guarda al 2011 all'insegna della novità e dell'impegno. Sarà l'anno della svolta e, siccome siamo ottimisti, la svolta sarà positiva.

Abbiamo dimostrato la capacità di competere e di saper resistere in questi ultimi due anni durissimi. Del resto, anche il Presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, pochi giorni or sono ha diramato un comunicato dove prevede la ripresa dell'Economia nel 2011. I primi segnali sono positivi.

Ma occorre un grande impegno, occorre riprendere fiato e dare slancio alle imprese e, in particolare, avere sufficienti mezzi finanziari. Nel Gallaratese la nostra Organizzazione opera capillarmente a fianco degli Associati per reperire i finanziamenti bancari alle migliori condizioni di mercato: nel 2010 abbiamo garantito finanziamenti per un totale di € 8.600.000,00, un bel risultato a favore dei nostri Associati.

Anche la nostra Organizzazione ha puntato molto su questo nuovo anno, ci siamo trasferiti nella nostra nuova Sede che rappresenta con grande forza e sostanza l'immagine delle Aziende del Commercio - Turismo - Servizi della Zona di Gallarate e Malpensa.

Ma occorre mantenere alto il livello di attenzione degli Enti pubblici sulle sorti delle nostre attività: come evidenziato anche dall'Osservatorio Economico della Camera di Commercio di Varese, nel 2009 in tutta Italia sono sorti 327 discount, 59 supermercati e 26 ipermercati.

Diventa quindi cruciale avviare adeguate politiche di sostegno e di valorizzazione dei negozi - bar - ristoranti anche valorizzando e vivacizzando i centri storici delle nostre città.

Per questo motivo la nostra Associazione ha attivato un forte collegamento con la Camera di Commercio di Varese e con la Regione Lombardia per sostenere lo sviluppo dei nostri Associati

Infatti, abbiamo investito molto nell'iniziativa dei Distretti del Commercio, che sta portando contributi a molte aziende del nostro territorio.

Ed abbiamo anche ottenuto l'attivazione di alcuni bandi a favore delle Imprese del Commercio - Turismo - Servizi: vorremmo avere sempre più risorse in quanto, dati alla mano, rapidamente i bandi si esauriscono (anche in poche ore): questa è una reale testimonianza della voglia di investire di molte nostre Aziende ma anche della necessità di avere fondi a disposizione.

Continueremo, pertanto, a mantenere alto il livello di attenzione degli Enti pubblici: vogliamo che giungano al Terziario sempre più risorse economiche per sostenere le nostre attività.

Il Terziario è diventato sempre più il motore principale dell'Economia Italiana e pertanto ha diritto ad un giusto sostegno: e Confcommercio sta usando tutto il suo peso politico affinché in futuro sia riconosciuto a livello nazionale il vero ruolo delle Aziende del Commercio - Turismo - Servizi.

"Il presidente Ascom e membro di giunta C.C.I.A.A. di Varese **Delio Riganti**"



LE NOSTRE NUOVE INIZIATIVE

Abbiamo pensato di avvicinarci a Voi con nuovi recapiti nei vari Comuni. Il recapito può essere liberamente e gratuitamente utilizzato da tutti i Soci per avere informazioni, per lasciare della corrispondenza per la Sede o ritirare documentazioni.

Da mercoledì 3 febbraio 2011 diventeranno operativi i recapiti presso i Comuni di Jerago con Orago e di Lonate Pozzolo, che si aggiungono a quelli attuali di Sesto Calende e Somma Lombardo, con particolare riferimento alla rinnovata attività dei Distretti del Commercio.

La giornata prescelta per i recapiti è il Mercoledì:

- ▶ **Dalle ore 12.00 alle ore 12.30 presso il Comune di Jerago con Orago** - Via Indipendenza n° 17 (Distretto Castelli Viscontei: Jerago con Orago - Arsago Seprio - Besnate - Cavarà con Premezzo - Solbiate Arno)
- ▶ **Dalle ore 14.30 alle ore 15.00 presso il Comune di Sesto Calende** - P.za Cesare da Sesto n° 1
- ▶ **Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 presso il Comune di Somma Lombardo** - P.za Vittorio Veneto n° 2 (Distretto Malpensa Nord - Ticino: Somma Lombardo - Golasecca - Sesto Calende - Varano Borghi - Vergiate)
- ▶ **Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 presso il Comune di Lonate Pozzolo** - Via Cavour n° 20 (Distretto di Malpensa Sud: Samarate - Cardano al Campo - Ferno - Lonate Pozzolo - Vizzola Ticino)

Vi inviamo, inoltre, in allegato la vetrofania che attesta la Vostra adesione a Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa.

Vi chiediamo di esporre questa vetrofania per dare visibilità e fare rete: stiamo già programmando per il futuro delle iniziative mirate a dare ancor più corpo e forza a questa iniziativa.

Con l'invito a tutti Voi a visitare la nuova Sede, in attesa dell'inaugurazione ufficiale, Vi salutiamo cordialmente.

Il direttore Dott. **Gianfranco Ferrario**



PENSIONI: LE NUOVE REGOLE DA GENNAIO 2011

A poco più di due anni di distanza dalla riforma del Welfare del 2008 le pensioni cambiano di nuovo e per la maggior parte dei lavoratori italiani si allontana ancora il momento dell'uscita dal lavoro.

Infatti, dal 2011 in poi il traguardo della pensione si sposta in avanti per effetto della cosiddetta finestra mobile o a scorrimento introdotta dalla manovra estiva sui conti pubblici (Legge n. 122 del 2010).

Si tratta in pratica di una decorrenza personalizzata collegata al momento in cui si raggiungono i requisiti per il pensionamento di anzianità e di vecchiaia.

Diversi sono solo i tempi di attesa per ottenere il primo assegno: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi e per i collaboratori iscritti alla gestione separata dell'Inps.

In altre parole, per i lavoratori dipendenti la finestra si apre a partire dal 13° mese successivo al raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione, mentre per i lavoratori autonomi e parasubordinati dal 19° mese successivo.

Il nuovo sistema è certamente più semplice ed equo visto che non ci sono più vantaggi e penalizzazioni legati al mese di nascita, anche se ciò non toglie che dal 2011, rispetto ad oggi, tutti andranno in pensione più tardi.

E' importante sottolineare che dalla finestra mobile si salvano, oltre coloro che raggiungono i requisiti entro il 2010, anche tutti quelli che si trovano in una delle situazioni indicate nell'apposito riquadro. (vedi Tab. C)

LAVORATORI DIPENDENTI

Dal 2011 chi matura i requisiti per la pensione di anzianità con meno di 40 anni non ha più le due finestre annuali di gennaio e luglio.

Con la finestra mobile l'assegno spetta 12 mesi dopo il perfezionamento del diritto.

Rispetto ad oggi, la maggiore attesa varierà da uno a 6 mesi visto che dai 12 mesi bisogna togliere quelli previsti attualmente.

Sono invece i pensionati di vecchiaia a pagare un pedaggio più pesante. Anche per loro la decorrenza scatta dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti ma potendo contare oggi su finestre più ravvicinate (quattro all'anno) vedono salire il numero dei mesi di attesa. Dovranno lavorare infatti dai 7 a 9 mesi in più.

LAVORATORI AUTONOMI

L'applicazione delle nuove finestre è particolarmente dolorosa per i lavoratori autonomi. Dal 2011 artigiani, commercianti e coldiretti possono percepire il primo assegno dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti per il trattamento di anzianità e di vecchiaia.

Per il ritiro anticipato con meno di 40 anni di contributi il ritardo rispetto ad oggi varia, come per i dipendenti, da uno a 6 mesi.

La vera stangata, più pesante rispetto a quella prevista per i dipendenti, gli autonomi la ricevono sulla pensione di vecchiaia.

La maggiore attesa varia, infatti, dai 9 ai 12 mesi.

Si pensi, ad esempio, ad un commerciante, che compie i 65 anni all'inizio di marzo 2011: il periodo di attesa – cioè il tempo che intercorre tra il momento di maturazione del requisito per la vecchiaia e la decorrenza della pensione – è, come già detto, di 18 mesi. Quindi percepirà la pensione da ottobre 2012, con un aumento di ben 12 mesi rispetto a quanto gli sarebbe accaduto con il sistema attuale delle finestre.

Per le pensioni di inabilità e per quelle a favore dei familiari superstiti la decorrenza resta quella prevista dall'attuale normativa. Spetterà rispettivamente come è adesso dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o del decesso del lavoratore dante causa.

La tabella A che si riporta indica le nuove "finestre 2011" con la decorrenza delle pensioni (vecchiaia e anzianità) rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per gli autonomi e parasubordinati.

Nulla cambia, poi, sul piano dei requisiti per l'ottenimento delle predette pensioni.

PENSIONE DI VECCHIAIA

I requisiti previsti per il 2011 per questa prestazione, sono:

- ✓ 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne (61 anni di età per le donne del pubblico impiego);
- ✓ minimo contributivo di 20 anni;
- ✓ cessazione dell'attività lavorativa come dipendente (non vale per gli autonomi).

PENSIONE DI ANZIANITÀ

Per questa prestazione bisogna invece considerare che dal 2011 la quota – cioè la somma di età anagrafica e anzianità contributiva – aumenta di un anno.

Per cui i requisiti sono:

- ✓ quota 96, con età di almeno 60 anni per i lavoratori dipendenti e quota 97, con età di 61 anni per i lavoratori autonomi; (vedi Tab. B)
- ✓ in alternativa, anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica (anche in questo caso si applicano le finestre mobili);
- ✓ cessazione dell'attività lavorativa come dipendenti (non vale per gli autonomi).

E' opportuno, comunque, data la particolare e complessa applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco che, **gratuitamente** e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni, i consigli e i chiarimenti necessari.



LE NUOVE FINESTRE DAL 2011

(TABELLA A)

Requisiti maturati entro 2011	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI E PARASUBORDINATI
	Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità	Decorrenza pensione di vecchiaia e anzianità
Gennaio	Febbraio 2012	Agosto 2012
Febbraio	Marzo 2012	Settembre 2012
Marzo	Aprile 2012	Ottobre 2012
Aprile	Maggio 2012	Novembre 2012
Maggio	Giugno 2012	Dicembre 2012
Giugno	Luglio 2012	Gennaio 2013
Luglio	Agosto 2012	Febbraio 2013
Agosto	Settembre 2012	Marzo 2013
Settembre	Ottobre 2012	Aprile 2013
Ottobre	Novembre 2012	Maggio 2013
Novembre	Dicembre 2012	Giugno 2013
Dicembre	Gennaio 2013	Luglio 2013

PENSIONE DI ANZIANITÀ: I REQUISITI

(TABELLA B)

Anno di Pensionamento	Le quote: età anagrafica più contributi	
	Lavori Dipendenti	Lavoratori autonomi
Dal 1/1/2011 al 31/12/2012	Quota 96 composta da: 60+36 oppure 61+35	Quota 97 composta da: 61+36 oppure: 62+35
Dal 1/1/2013	Quota 97 composta da: 61+36 oppure 62+35	Quota 98 composta da 62+36 oppure 63+35

Per entrambe le categorie, in alternativa a questi requisiti, si può andare in pensione con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica.

CHI RESTA CON LE VECCHI FINESTRE

(TABELLA C)

Pensione di anzianità e vecchiaia maturate entro il 2010

- ✓ Lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2010
- ✓ Donne che entro il 2010 optano per la pensione di anzianità contributiva
- ✓ Dipendenti in preavviso alla data del 30 giugno 2010
- ✓ Lavoratori che al raggiungimento di una certa età perdono l'abitazione e determinate mansioni (es. piloti)
- ✓ Fino ad un massimo di 10.000 lavoratori collocati in mobilità o esodati da banche e assicurazioni

Le finestre sono due all'anno (gennaio e luglio) per la pensione di anzianità. Quattro l'anno (Gennaio, aprile, luglio e ottobre) per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità maturata con almeno 40 anni di contributi

PATRONATO ENASCO

Lunedì / Martedì Orario: 9.00/12.30 - 14.00/17.00
Mercoledì Orario: 9.00/10.30

AGENTI DI COMMERCIO

Abolito il Ruolo Agenti ma confermata la necessità di possedere particolari requisiti per l'accesso all'attività.

La Direttiva Comunitaria 2006/123/CE, riguardante i servizi nel mercato interno e meglio nota come Direttiva Bolkestein, nella versione definitiva è stata approvata come "Direttiva Servizi" ed è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 59/2010.

Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio è dedicato l'articolo 74 di tale Direttiva, con il quale di fatto si abolisce il Ruolo degli Agenti così come istituito dalla Legge 204 del 3/5/1985, ripristinando tuttavia la necessità del possesso, su tutto il territorio nazionale, di requisiti professionali e morali.

Chi vuole diventare agente di commercio, deve dimostrare di avere i seguenti requisiti:

aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
in alternativa, aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite; in alternativa, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Il possesso di tali requisiti deve essere verificato dalla Camera di Commercio territorialmente competente. Se non si possiedono i requisiti la Camera di Commercio non può procedere con l'iscrizione.

Per quanto riguarda i requisiti di moralità, è necessario: non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Fra i requisiti che impediscono l'avvio dell'attività di agente di commercio è stato abolito quello del fallimento, così come sono stati aboliti i requisiti della cittadinanza, del godimento dell'esercizio dei diritti civili e di scolarità.

Le Camere di Commercio devono controllare l'esistenza di tutti i requisiti, anche perché non è stato abrogato l'art. 18 della Legge 204/85, che prevede sanzioni per quanti (case mandanti e agenti di commercio) pongano in essere un rapporto di agenzia senza che l'agente sia in possesso dei requisiti morali e professionali sopra indicati.

INPS

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI IN PRESENZA DI LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ, DI AFFITTO D'AZIENDA O DI LOCAZIONE IMMOBILIARE.

L'Inps con messaggio del 10/6/2010, è intervenuto fornendo chiarimenti in merito all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti nei seguenti casi:

LIQUIDAZIONE DI SOCIETÀ.

Qualora la società si trovi in liquidazione, si pone la questione di individuare il momento di cessazione dell'obbligo contributivo in capo al socio liquidatore e agli altri soci.

L'Inps, come già aveva avuto modo di affermare, ha precisato che durante la fase di liquidazione permane l'obbligo di iscrizione alla gestione IVS commercianti sia in capo ai soci liquidatori, sia in capo agli altri soci che continuano a svolgere l'attività all'interno della società, considerato che rimane "inalterato il principio dell'attività svolta con carattere dell'abitudine e della prevalenza".

In particolare, tale obbligo sussiste fino "alla conclusione di tutte le operazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese.

Nel messaggio del 10/6/2010 l'Inps ha chiarito che il socio liquidatore è obbligato a rimanere iscritto alla gestione IVS commercianti finché le operazioni di liquidazione riguardano gli stessi beni e servizi oggetto dell'attività d'impresa (ad esempio smaltimento delle scorte di magazzino a prezzi ribassati).

Peraltro, poiché la cessazione dell'attività non coincide necessariamente con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, non è da quest'ultimo atto che viene meno l'obbligo contributivo in esame. Infatti, se il socio liquidatore non può più esercitare alcuna attività a causa, ad esempio, della cessione delle merci, della cessazione delle utenze o del contratto di locazione degli immobili aziendali, ma tuttavia non può procedere alla cancellazione della società dalla CCIAA in quanto in attesa di cedere i beni strumentali, i presupposti per l'iscrizione alla gestione IVS vengono comunque meno.

In questa ipotesi non si è più in presenza di un'attività aziendale che costituisce titolo per l'imposizione contributiva, bensì di una mera monetizzazione dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività medesima, con conseguente venir meno dei requisiti d'iscrizione alla gestione commercianti.

AFFITTO D'AZIENDA.

Nel caso di affitto d'azienda, è necessario distinguere i seguenti casi:

Imprenditore individuale che concede in affitto l'unica azienda: non si configura in capo allo stesso alcun obbligo di iscrizione alla gestione IVS commercianti

Società che concede in affitto l'unica azienda: i soci, ricorrendo i presupposti, potranno restare soggetti ad imposizione previdenziale.

Imprenditore individuale e/o Società che concede in affitto parte dell'azienda (ramo d'azienda): permane l'obbligo di iscrizione alla gestione IVS commercianti.

ATTIVITÀ DI LOCAZIONE IMMOBILIARE.

Con riguardo alla diversa fattispecie dell'impresa, proprietaria di uno o più immobili, che esercita quale attività l'"affitto di immobili propri" o attività similari, l'Inps sostiene la sussistenza dell'obbligo contributivo, considerato che trattasi di un'attività di servizi, rientrante nel settore terziario ex Legge n. 88/89, dotata di un'autonoma organizzazione.

L'obbligo in esame prescinde dal fatto che tale attività si affianchi ad un'altra attività commerciale esercitata nei predetti immobili o che sia intrapresa ex novo da parte di un soggetto non precedentemente iscritto alla gestione IVS commercianti.

Ufficio Servizi Amministrativi (Valerio Gallinaro)



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE RISTORATORI

Nona edizione della fortunata rassegna organizzata con la Provincia

*Caccia in Cucina, sette giorni di gastronomia
venatoria*



Giordano Ferrarese
Federazione Italiana Cuochi

"Non è stato un Natale scintillante, un po' sottotono, ci aspettavamo di più rispetto al 2009" Spiega così il Natale dei ristoratori, il patron della categoria, **Giordano Ferrarese**.

"Abbiamo lavorato bene prima delle festività, con numerose cene aziendali e meeting, ma nei giorni di festa il consumatore ha disdegnato un poco il classico pranzo al ristorante per dirottare la spesa per festeggiare nei locali dove si poteva ballare con musica dal vivo".

Ferrarese segnala comunque **una timida ripresa** e pianifica subito il lavoro dei prossimi mesi preparando la nona edizione di **"Caccia in cucina"**, la fortuna rassegna gastronomica di **cucina venatoria** a base di menù preparati con prodotti di cacciagione da pelo e di piume, che si svolgerà in contemporanea dal **21 al 27 febbraio** nelle province di Varese, Bergamo, Como, Brescia, Pavia, Milano, Cremona, Lodi e Monza Brianza, con il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di Varese, assessorato all'agricoltura per la promozione dei prodotti tipici.

I ristoratori dovranno preparare, inserendoli nei propri menù, **piatti a base di selvaggina** seguendo le linee guida dettate dal fondatore della cucina italiana, Pellegrino Artusi, al quale è dedicata la rassegna in occasione del centenario della morte.

"Da marzo si svolgeranno gli eventi per la ricorrenza e noi saremo i primi, a livello nazionale, dedicando il buffet di chiusura della manifestazione "Caccia in cucina" alle ricette di Artusi e al suo celebre libro "La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene", prima raccolta delle ricette tradizionali regionali - spiega Ferrarese - supportati dalla FIC Nazionale e dall'Ordine dei Maestri di Cucina che hanno sede presso Concommercio Varese"

FIMAA VARESE

Lombardia: nuove regole sulla formazione degli Agenti d'Affari in Mediazione

La Regione ha introdotto nuove regole per i corsi professionali formativi per l'accesso all'attività

In Lombardia si continua a lavorare sulla formazione e sulla preparazione dei futuri agenti d'affari in mediazione. Le ultime novità introdotte dalla Regione riguardano i corsi professionali formativi per l'accesso all'attività.

Le materie e le nozioni da apprendere sono talmente variegate da determinare l'aumento del monte ore dei corsi formativi per la preparazione dei nuovi professionisti del settore.

"In Lombardia - commenta il presidente della Fimaa, Valerio Angeletti - **sono state recepite le necessità del mercato, dei consumatori e degli operatori, e si sono adottati quei criteri indispensabili alla maggiore preparazione professionale degli operatori. Sono elementi distintivi e qualificanti che dimostrano, ancora una volta, grazie a Fimaa, l'attenzione verso i fruitori del servizio prima ancora dell'esclusivo interesse della categoria"**.

La Giunta Regionale, infatti, nella delibera n. 887 (pubblicata sul Burl 49 - 4° supplemento straordinario del 10 dicembre), ha approvato i nuovi standard professionali e formativi delle figure che operano nel commercio.

Nello specifico, per i corsi formativi indirizzati all'esercizio della professione dell'Agente d'Affari in Mediazione, si profilano diverse novità rispetto al passato.

La durata dei corsi per sostenere l'esame abilitante passerà, dalle attuali 100 ore di didattica, a ben 220 ore di formazione.

Il training formativo prevede inoltre **una frequenza obbligatoria non inferiore all'80% del monte ore programmato**, in sostituzione del 75% previsto in passato. Al fine di valutare compiutamente la preparazione acquisita dal candidato, la Regione ha previsto altresì la presenza di due esperti del settore all'interno della commissione esaminatrice.

Il presidente di Fimaa Lombardia, Santino Taverna, dichiara: **"Questo risultato è stato il frutto di anni di lavoro, condizio e concertato, che potrà permettere eccellenza operativa nei servizi erogati alla collettività"**.

Fimaa accoglie con entusiasmo l'iniziativa lombarda e auspica che tali modelli virtuosi possano diffondersi su tutto il territorio nazionale elevando ulteriormente la professionalità a vantaggio, tutela e garanzia dei consumatori.

Dove l'azienda tende la mano ai suoi dipendenti
...c'è sempre EST!




Nessuno è come Fondo Est



Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa
commercio turismo servizi e settori affini

www.fondoest.it



Ampie schiarite sulle aziende lombarde.

DA ASCOMFIDI VARESE IL FONDO CHE GARANTISCE E FACILITA I FINANZIAMENTI.

Ascomfidi Varese è lieta di annunciare l'innalzamento dal 50% al 70% delle garanzie per i suoi soci. Più garanzie vuol dire più facilità nell'erogazione del credito. E più credito significa un futuro più sereno per le imprese. E' una misura anticrisi resa possibile dall'impegno di Camera di Commercio di Varese. Per informazioni: 0332.33.55.23 - info@ascomfidi.varese.it

CONFIDUCIA
E' un'iniziativa anticrisi di:

ASCOM FIDI



CAMERA DI
COMMERCIO
DI VARESE



Contabilità in ASCOM ? Si, grazie...

Approfondimento servizio contabilità:

l'importanza di verificare la situazione contabile trimestralmente

Nell'arco del 2010, a seguito della numerosa adesione delle aziende al nostro servizio contabilità, abbiamo rilevato alcuni aspetti importanti che riteniamo possano interessare tutti i nostri associati.

In particolare abbiamo appurato come queste aziende abbiano deciso di affidarsi alla nostra struttura in quanto desideravano un rapporto di stretta collaborazione con chi avrebbe seguito la loro situazione.

Chiedevano quindi la possibilità di avere un controllo facile, sicuro e cadenzato sull'andamento della propria azienda, nonché dei consigli pratici per migliorarne l'andamento.


Infatti, con il sistema fiscale attuale, un'organizzazione che si propone di seguire delle aziende dal punto di vista contabile, oltre naturalmente ad eseguire correttamente gli adempimenti di routine, deve sempre di più impegnarsi nella verifica dell'andamento economico delle assistite puntando i riflettori in modo cadenzato sulla proiezione di un probabile risultato di fine anno.

In pratica la necessità è quella di verificare l'andamento contabile almeno trimestralmente e avere consigli di volta in volta sul da farsi.

Il nostro obiettivo è affiancare l'azienda e seguirla passo passo durante tutto l'anno esprimendo giudizi che permettano di raggiungere il miglior risultato possibile senza subire accertamenti, controlli o rischiare di trovarsi in situazioni economiche che, se trascurate, potrebbero mettere l'impresa in difficoltà.

Noi ci proponiamo di essere quindi, oltre che i vostri contabili, anche dei "TUTOR" che agiscono nel vostro interesse garantendovi un'assistenza sempre attiva ed un rapporto di totale fiducia.

Se anche voi pensate che un rapporto di questo tipo possa giovare alla salute della vostra attività contattate senza impegno Giovanni Martinelli (responsabile clienti) che sarà a completa disposizione per darvi ogni delucidazione in merito.



◆ CONTABILITA'

- Tutti gli adempimenti contabili
- Assistenza fiscale personalizzata
- Consulenza Attiva
- Controllo situazione contabile
- Assistenza completa in caso di controlli o accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria
- F24 Telematico
- Tutte le dichiarazioni fiscali
- Assistenza su operazioni straordinarie
- Riorganizzazioni societarie
- Analisi di bilancio
- Supporto ai vostri contabili interni per tenuta contabilità e chiusure annuali

◆ PAGHE

- Elaborazione dei cedolini paga mensili
- Elaborazione degli oneri contributivi
- Gestione delle pratiche di malattia, maternità, infortunio, TFR
- Gestione fondi e Libro Unico
- La predisposizione delle pratiche di avvio, trasformazione e interruzione del rapporto di lavoro
- Predisposizione dei prospetti mensili e annuali
- Invio telematico dei moduli obbligatori (UNIEMENS, CUD, INAIL, 770
- CONSULENZA
- GESTIONE VERTENZE
- CONSULENTE DEL LAVORO

Per informazioni e preventivi: **Martinelli Giovanni** (responsabile clienti)
Ascom Servizi Gallarate Srl - Viale dell'Unione Europea 14 - Gallarate
Tel. 0331.214711 - Fax 0331.784691 - giovannimartinelli@ascomgallarate.it

TUTTO PRONTO PER L'INVIO DEI "NUOVI" ELENCHI CLIENTI/FORNITORI

Come noto, l'art. 21, DL n. 78/2010, al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo pari o superiore a € 3.000.

Tale nuovo obbligo, che di fatto si traduce nel ripristino degli elenchi dei clienti - fornitori, come si evince dalla Relazione di accompagnamento del citato Decreto "mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di IVA (frodi carosello e false fattura-

zioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito".

Il citato art. 21 prevede, in particolare, che:

"Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per **la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila ...**".

Ora, con il Provvedimento 22.12.2010, sono individuati i soggetti obbligati, le operazioni interessate, i dati da riportare nonché le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione in esame.

SOGGETTI OBBLIGATI

Come previsto dall'art. 1 del citato Provvedimento 22.12.2010, "sono **obbligati** alla comunicazione... **tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta ...**".

Il nuovo obbligo riguarda pertanto **tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi)** che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di **operazioni straordinarie** ovvero di altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, conferimento) la comunicazione va effettuata:

- ✓ **dal soggetto subentrante** qualora l'operazione straordinaria comporti **l'estinzione del soggetto dante causa**. In tal caso nella comunicazione devono essere riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- ✓ **da tutti i soggetti** coinvolti, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l'operazione straordinaria **non comporti l'estinzione del soggetto dante causa**.

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione va effettuata, come disposto dall'art. 2 del Provvedimento in esame, relativamente alle "**cessioni di beni e ... prestazioni di servizi rese e ricevute**":

- ✓ **rilevanti ai fini IVA;**
- ✓ **documentate da fattura** ovvero **scontrino / ricevuta fiscale;**
- ✓ i cui **corrispettivi dovuti**, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo **pari o superiore a € 3.000**.

OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

Come accennato, l'obbligo in esame interessa:

- ▶ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese;
 - ▶ gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;
- rilevanti ai fini IVA.**

L'adempimento, come desumibile dal Provvedimento in esame si estende non solo alle **operazioni imponibili**, ma anche a quelle **non imponibili ed esenti** e riguarda anche le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti "privati".

Operazioni Escluse

Per espressa previsione dell'art. 2 del citato Provvedimento, sono escluse dalla comunicazione:

- ▶ le **importazioni;**
- ▶ le **esportazioni** ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72;
- ▶ le **cessioni di beni / prestazioni di servizi**, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, **nei confronti di operatori** economici aventi sede, residenza o domicilio in **Paesi c.d. "black list"** individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001.

N.B. L'esclusione dall'obbligo è collegata al fatto che, con riguardo a tali operazioni, dall'1.7.2010 è già previsto un monitoraggio delle stesse tramite la presentazione, con periodicità mensile ovvero trimestrale a seconda del volume degli scambi, dell'apposito modello approvato con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 28.5.2010;

- ▶ le **operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria** ex art. 7, DPR n. 605/73 (ad esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione).

In fase di prima applicazione dell'adempimento in esame sono **escluse** dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA **documentate da scontrino / ricevuta fiscale, effettuate fino al 30.4.2011.**

Di conseguenza:

OPERAZIONI RESE / RICEVUTE DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Effettuate fino al 30.4.2011 Solo se documentate da fattura

Effettuate dall'1.5.2011 Documentate da fattura / scontrino / ricevuta fiscale

INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI CORRISPETTIVI

Con riguardo al limite al cui raggiungimento si determina l'obbligo di comunicazione è precisato che lo stesso:

- ✓ **va determinato al netto dell'IVA** per le operazioni documentate da fattura;
- ✓ è **elevato a € 3.600, al lordo dell'IVA**, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ossia documentate da **scontrino / ricevuta fiscale**.

Il Provvedimento 22.12.2010 dispone inoltre che:

- ▶ se sono **stipulati più contratti** tra loro collegati, il limite va calcolato considerando **l'ammontare complessivo** dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;

▶ per i **contratti di appalto, somministrazione, fornitura** ed altri contratti che prevedono la **corresponsione di corrispettivi periodici** la comunicazione va effettuata qualora i corrispettivi **complessivamente dovuti nell'anno solare** siano di importo pari o superiore al predetto limite.

DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione in esame devono essere riportati, ai sensi dell'art. 3 del Provvedimento 22.12.2010, i seguenti dati:

- ▶ **anno di riferimento;**
 - ▶ **partita IVA** o, in mancanza, **codice fiscale** del cedente / prestatore, acquirente / committente;
 - ▶ per i **soggetti non residenti**, privi di codice fiscale:
 - ✓ cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
 - ✓ denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
- ▶ i **corrispettivi dovuti** dal cessionario / committente o al cedente / prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l'**IVA** applicata o l'**indicazione** che si tratta di **operazioni non imponibili o esenti**.

N.B. Per le operazioni documentate da **scontrino / ricevuta fiscale**:

- ✓ i corrispettivi vanno indicati per l'**ammontare comprensivo dell'IVA**;
- ✓ il **committente / acquirente** deve fornire al cedente / prestatore i propri **dati identificativi** (partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti).

Si evidenzia che per l'adempimento in esame **non è stato predisposto un "modello"** con le relative istruzioni di compilazione. La soluzione adottata si è tradotta nell'elaborazione di un **tracciato informatico** per l'invio telematico, così come per i "vecchi" elenchi clienti - fornitori.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va presentata, "aggregata per anno", **entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento.

Per l'individuazione delle operazioni da considerare al fine dell'inclusione delle stesse nella comunicazione è necessario avere riguardo:

- ▶ **al momento di registrazione dell'operazione** sui registri IVA (acquisti, fatture emesse ovvero corrispettivi); ovvero, in mancanza,
- ▶ **al momento in cui l'operazione è considerata effettuata** ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione per i beni mobili, pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, ecc.).

N.B. Entro **30 giorni dalla scadenza** del termine è possibile trasmettere una **comunicazione sostitutiva** di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione.

MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione va trasmessa **esclusivamente in via telematica**:

- ▶ **direttamente** dal contribuente;
- ▶ **tramite un intermediario abilitato**.

Prima dell'invio è necessario verificare la **congruenza dei dati, utilizzando l'apposito software** che sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

L'avvenuta trasmissione della comunicazione è attestata mediante il rilascio al soggetto di una ricevuta, che sarà resa disponibile, "salvo cause di forza maggiore", entro 5 giorni lavorativi successivi a quello dell'invio.

I dati sono considerati non trasmessi e, pertanto, la ricevuta non è rilasciata in caso di:

1. mancato riconoscimento del codice di autenticazione / codice di riscontro;
2. codice di autenticazione / codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio avvenuto erroneamente più volte del medesimo file;
3. file non elaborabile in quanto non verificato utilizzando il predetto software di controllo;
4. mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

In tali casi al soggetto che ha effettuato la trasmissione viene comunicato il motivo dello scarto e lo stesso è tenuto ad effettuare un nuovo invio entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

COMUNICAZIONI RELATIVE AL 2010 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il Provvedimento in esame contiene una disposizione di carattere transitorio secondo la quale, **limitatamente al 2010**, la comunicazione va effettuata entro il **31.10.2011** esclusivamente con riferimento alle **operazioni**:

- ✓ **soggette all'obbligo di fatturazione**. Di conseguenza non devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale;
- ✓ i cui **corrispettivi** sono **pari o superiori** al limite di **€ 25.000**.

REGIME SANZIONATORIO

Si rammenta che, in caso di **omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri** è applicabile la **sanzione da € 258 a € 2.065** prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

IN EVIDENZA:

monitoraggio congiuntura raccolta dati studi di settore.

Ripercorrendo l'esperienza dell'anno scorso, l'Area Contabilità per i propri clienti ha provveduto all'invio delle informazioni utili alla verifica dei **correttivi congiunturali** da applicare agli studi di settore per l'anno 2010.

I dati sono stati inviati a Sose (Società incaricata dal Governo per l'elaborazione e aggiornamento degli studi di settore) in forma anonima e riguardano i dati relativi agli studi di settore per l'anno 2009 e i dati contabili aggiornati fino a settembre 2010.

Responsabili Area Contabilità
BALDAN MONICA
monicabaldan@ascomgallarate.it

MAGNOLI ELENA
elenamagnoli@ascomgallarate.it

Editoriale curato da M. Baldan e E. Magnoli



È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011), in vigore dal 1° gennaio 2011. Di seguito si illustrano le disposizioni, in essa contenute, di interesse per i datori di lavoro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 1 COMMA 20)

A decorrere dal 1° febbraio 2011 è previsto un aumento delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie tramite il ravvedimento operoso.

In particolare la sanzione in misura ridotta passa:

- ✓ da un dodicesimo a un **decimo** del minimo, in caso di **mancato pagamento del tributo**, sanato nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito;
- ✓ da un decimo ad un ottavo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, sanato entro il termine per la **presentazione della dichiarazione** relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- ✓ da un dodicesimo ad un **decimo** del minimo, in caso di **mancata presentazione della dichiarazione** nei termini di legge sanata entro 90 giorni dalla scadenza.

PROROGA DI PROVVEDIMENTI DI CIGS, MOBILITÀ E DISOCCUPAZIONE SPECIALE (ART.1 COMMA 30)

Viene previsto che il Ministro del Lavoro possa disporre, nel 2011, **in deroga** alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori ai 12 mesi la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di **cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale**, anche con riferimento a settori produttivi e aree regionali.

Alle stesse condizioni possono essere **prorogati** anche i trattamenti già concessi nel 2010. I trattamenti prorogati al 2011 subiscono le seguenti **riduzioni**: 10%, 30%, 40% rispettivamente in caso di prima, seconda o successive proroghe. Nel caso di proroghe successive alla seconda i trattamenti di sostegno al reddito possono essere erogati esclusivamente nel caso di **frequenza** di specifici **programmi di reimpiego**, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

CRITERI DI ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ART. 1 COMMA 31)

È prevista l'estensione anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di **cassa integrazione guadagni in deroga** e di **mobilità in deroga** dei criteri previsti per accedere alle forme di integrazione al reddito e cioè un'**anzianità**:

- ▶ di almeno novanta giorni per quanto riguarda la richiesta del trattamento di integrazione salariale;
- ▶ di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato per quanto riguarda l'indennità di mobilità.

RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DI ANZIANITÀ LAVORATIVA AI FINI DEI TRATTAMENTI IN DEROGA (ART. 1 COMMA 31)

Ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, necessari per avere accesso ai trattamenti in deroga, sono vevoli le mensilità accreditate dalla stessa impresa alla Gestione separata dell'INPS, relativamente ai collaboratori che, in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito superiore a 5.000 euro.

ANTICIPO DEL PAGAMENTO DIRETTO DEL TRATTAMENTO IN DEROGA (ART. 1 COMMA 31)

L'articolo 7-ter, comma 3, della Legge n. 33/2009 ha introdotto la possibilità riconosciuta all'INPS di anticipare il trattamento in deroga, fino ad un massimo di 4 mensilità, prima che venga adottato il provvedimento di concessione da parte della Regione. Tale agevolazione, introdotta in via sperimentale per gli anni 2009-2010, è prorogata al 2011.

PROROGATI I BENEFICI PER L'ASSUNZIONE DI SOGGETTI DESTINATARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (ART. 1 COMMA 31)

Prorogato al 2011 il beneficio previsto dall'articolo 7-ter, comma 7, della Legge n. 33/2009 per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Il beneficio consiste in un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

PROROGA DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL REDDITO IN CASO DI SOSPENSIONE DAL LAVORO O DISOCCUPAZIONE E PER LA CONCESSIONE DI AMMORTIZZATORI IN DEROGA (ART. 1 COMMA 32)

Il comma 32 prevede la **proroga** dell'applicazione di una serie di **disposizioni** contenute nell'**art. 19 del DL n. 185/2008**, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, e successive modificazioni. In particolare, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, viene prevista:

- ✓ la proroga della possibilità di far ricorso per i lavoratori, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, ad un trattamento equivalente all'**indennità di mobilità in deroga**, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, del DL n. 185/2008;
- ✓ la proroga dei **trattamenti di CIGS e mobilità** ai dipendenti delle **imprese** esercenti attività **commerciali** con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (art. 19, comma 11, del DL n. 185/2008);
- ✓ la possibilità di iscrivere nelle **liste di mobilità** i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15 (art. 19, comma 13, del DL n. 185/2008);
- ✓ la possibilità, da parte delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso ai **contratti di solidarietà**, stipulati ai sensi dell'art. 5, c. 5, Legge n. 236/1993, anche in caso di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 19, comma 14, del DL n. 185/2008).

Viene, inoltre, stabilita anche per il 2011, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, la possibilità in caso di **cessazione dell'attività** dell'intera azienda, di un settore di attività o di uno o più stabilimenti o parte di essi, di prorogare, fino a 24 mesi, il **trattamento di CIGS** per crisi aziendale (art. 19, comma 15, del DL n. 185/2008).

Si segnala, altresì, che l'indennità prevista per i **lavoratori somministrati** è prorogata a tutto il 2011, alle stesse condizioni previste dal comma 12, dell'art. 19 del DL n. 185/2008. Infine, viene prorogata la previsione di cui al comma 7 del DL n. 185/2008, per cui i fondi interprofessionali per la formazione continua possono destinare interventi per misure temporanee ed eccezionali, anche di **sostegno al reddito**, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM GALLARATE E MALPENSA



PROVVEDIMENTI ANTICRISI – PROROGA DEI TERMINI (ART. 1 COMMA 33)

È prorogato fino al 31 dicembre 2011:

- ✓ il rafforzamento dei **contratti di solidarietà difensivi** stipulati dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, attraverso l'aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all'80% della retribuzione;
- ✓ la possibilità per i lavoratori che beneficiano di **trattamenti di sostegno al reddito** di ottenere il pagamento in un'unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un'**attività di lavoro autonomo**, per avviare un'**attività autoimprenditoriale** o una **micro impresa** o per associarsi in cooperativa. Tale previsione interessa i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale;
- ✓ la possibilità per le aziende di utilizzare i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in **progetti di formazione o riqualificazione**, con eventuale attività produttiva connessa all'apprendimento;
- ✓ la modifica dei requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell'**indennità di disoccupazione non agricola** con requisiti normali;
- ✓ l'**accredito figurativo** a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito che:
 - ▶ hanno perso il posto di lavoro,
 - ▶ hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva,
 - ▶ accettino un impiego che preveda una retribuzione inferiore di almeno il 20% di quella percepita in precedenza;
- ✓ la **riduzione contributiva** per i lavoratori in mobilità, pari a quella vper gli apprendisti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni;
- ✓ l'erogazione di un **incentivo** a carico INPS in favore dei datori di lavoro
 - ▶ che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere,
 - ▶ le cui aziende non stiano beneficiando di trattamenti di CIGS,
 - ▶ che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

APPRENDISTATO (ARTICOLO 1 COMMA 35)

È stanziato un finanziamento fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

FINESTRE DI PENSIONAMENTO PER LAVORATORI IN MOBILITÀ' (ARTICOLO 1 COMMA 37)

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 122/2010 sono previste nuove decorrenze per il pensionamento a decorrere **dal 1° gennaio 2011**. L'articolo 12, comma 5 prevede che le disposizioni in materia di decorrenze del trattamento pensionistico vigenti in precedenza continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, a

- ✓ lavoratori collocati in **mobilità** sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti di pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- ✓ lavoratori collocati in **mobilità lunga** per effetto di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010;

- ✓ lavoratori titolari di **prestazione straordinaria** a carico dei **fondi di solidarietà** di settore.

Per quanto riguarda i **lavoratori in mobilità**, il comma 37 della Legge di stabilità per il 2011 prevede un ampliamento dei soggetti che possono beneficiare delle finestre di pensionamento secondo la normativa previgente. In particolare tale possibilità è estesa, oltre che ai lavoratori collocati in mobilità aventi diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni, anche ai lavoratori del Mezzogiorno ai quali l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Il comma 37 prevede inoltre, con riferimento ai **lavoratori in mobilità** e ai **lavoratori titolari di prestazione straordinaria** a carico dei fondi di solidarietà di settore, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito, che il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, possa disporre, in deroga alla normativa vigente, in alternativa all'applicazione della disciplina previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, la concessione del **prolungamento dell'intervento di tutela del reddito** per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dalla Legge n. 122/2010.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (ART. 1 COMMA 39)

Viene **abrogata** la norma di legge (articolo 1, comma 10 della c.d. Legge sulla riforma del Welfare) che prevedeva dal 1° gennaio 2011 l'**incremento** dello **0,09%** delle aliquote contributive dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla Gestione separata (art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335).

DETAZZAZIONE E SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEI CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ (ART. 1 COMMA 47)

Per il solo anno 2011 è prevista l'applicazione dell'**imposta sostitutiva del 10%** nel limite di 6.000 euro (al netto delle ritenute previdenziali), sulle somme corrisposte per incremento della produttività, efficienza organizzativa o per valutazione ritenuta positiva dall'azienda. I lavoratori, per beneficiare di tale trattamento, dovranno avere avuto un reddito da lavoro dipendente pari o inferiore a 40.000 euro nell'anno 2010. Inoltre su tali somme potrà essere applicato lo sgravio contributivo per contrattazione di secondo livello, ma solo nel caso in cui tali importi siano concessi ai sensi e nei limiti delle risorse già stanziati dall'art. 1, comma 68, della Legge n. 247/2007.

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA AI NON RESIDENTI (ART. 1 COMMA 54)

Anche per l'anno 2011 per i **oggetti non residenti**, è previsto il riconoscimento, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3 del TUIR, delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR.

Responsabile Area Paghe
ELENA QUIGLIATTI

elenaquigliatti@ascomgallarate.it

Editoriale curato da E. Quigliatti





Presidente - TRE.CI
Dott. Renato Chiodi



A.D. - TRE.CI
Ing. Pietro Dassiè



LA SICUREZZA ALIMENTARE E I CONTROLLI UFFICIALI

Il primo obiettivo per la sicurezza alimentare è mettere a disposizione del consumatore alimenti sicuri.

Oggi infatti viene utilizzato il termine "qualità totale" di un alimento, intendendo il rispetto di qualità nutrizionali, tecnologiche, sensoriali ed igienico-sanitarie quali l'assenza di sostanze indesiderate di natura chimica, fisica o biologica: tutto questo al fine di ridurre le malattie trasmesse attraverso gli alimenti.

Proprio la **SICUREZZA ALIMENTARE** rappresenta l'importante obiettivo dell'attività di controllo ufficiale effettuata dall'Asl, attività che consiste in **ISPEZIONI** e **AUDIT**, effettuati congiuntamente dal Dipartimento di Prevenzione Medico e dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

I risultati complessivi raccolti dall'Asl di Varese evidenziano ancor'oggi che il numero di provvedimenti amministrativi, riferiti a **CARENZE DI IGIENE GENERALE**, a verifica dei **MANUALI DI AUTOCONTROLLO** e alla **FORMAZIONE del PERSONALE** sono ancora rilevanti per la ristorazione pubblica, i produttori, i confezionatori e la vendita al dettaglio, mentre si segnala un miglioramento per la vendita all'ingrosso.

Inoltre nel corso del 2010, dai controlli ufficiali dell'Asl di Varese è emerso il preoccupante problema del "**RICICLAGGIO**"

degli alimenti e dell'utilizzo di **MATERIE PRIME** sempre più scadenti da parte delle imprese alimentari.

Si sottolinea pertanto l'importanza:

1. di disporre, presso l'impresa alimentare, del **MANUALE di AUTOCONTROLLO** (ai sensi del Regolamento Ce 852/04 e s.m.i.) aggiornato e completo per quanto concerne la compilazione delle schede **HACCP** previste;
2. di applicare la procedura di **SANIFICAZIONE**, costituita dalla fase di detergenza e disinfezione, garantendo condizioni igieniche adeguate di impianti, locali e attrezzature;
3. della **FORMAZIONE** e dell'**AGGIORNAMENTO** del personale rimanendo un obbligo normativo (l.r. 33/09 e reg. 852/04) che deve rappresentare un momento di crescita, non solo teorico ma soprattutto sul campo;
4. delle **ANALISI DI LABORATORIO** (ai sensi del Regolamento CE 2073/05 e smi), obbligatorie, per alcuni alimenti, come il gelato e prodotti a base di uova crude, in stabiliti periodi dell'anno.

Tre. Ci Servizi Ambientali è a Vostra disposizione per qualunque chiarimento in merito.

www.treciservizitecnici.com

Sicurezza sul lavoro

Igiene alimenti - HACCP

Ambiente

Certificazioni ISO 9001
ISO 14001

Corsi Formazione Sicurezza-Igiene



TRE. CI SERVIZI TECNICI



RIFIUTI: PROROGA SISTRI

DECRETO MINISTERIALE 22 DICEMBRE 2010 pubblicato sulla G.U. N. 302 DEL 28.12.2010

“Modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

Con tale Decreto viene prorogato al 31 maggio 2011 il termine per l'avvio completo del SISTRI.

Il Decreto, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD 2010.

IMPORTANTE: fino al 31/05/2011 dovranno essere effettuate sia le registrazioni cartacee su formulari e registri di carico e scarico rifiuti che **elettroniche su SISTRI** (per chi è in possesso dei dispositivi necessari).

Le sanzioni per omesse registrazioni e/o mancate compilazioni si applicheranno, fino a quella data, per inadempienze sui documenti cartacei.

Il Dm Ambiente 22 dicembre 2010, pubblicato sulla Gu del 28 dicembre 2010 è entrato in vigore dal medesimo giorno di pubblicazione



RECEPIMENTO DIRETTIVA RIFIUTI

DLGS 3 DICEMBRE 2010, N. 205, pubblicato sulla G.U. N. n.288 del 10 dicembre 2010 – Suppl. ord. 269, il 10.12.2010

“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”

Il provvedimento interessa la parte IV del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), modificando alcune disposizioni e riscrivendone integralmente altre.

Il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, è entrato in vigore il 25 dicembre 2010.

SPORTELLO INFORMATIVO

Lo sportello informativo di Tre.Ci Servizi Ambientali offre assistenza libera e gratuita in materia di sicurezza - igiene - ambiente - qualità

Aperti al pubblico nei giorni:

Lunedì dalle 14.00 alle 16.00

Giovedì dalle 14.00 alle 15.00

Contattateci per qualsiasi informazione inerente a corsi, preventivi, programmazione servizi:

Tel. 0331 214 722

E-mail: info@treciservizi.com



Tre.Ci Servizi Tecnici
DOTT.SSA ELISA RIGANTI

TEL. 0331 214 722
info@treciservizi.com



TITOLO DEL CORSO	DATA	DURATA	ORARIO	CONTENUTO DEL CORSO
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione	07 - 14 - 21 - 28 Marzo	16 ore	14.30 - 18.30	<u>Sicurezza</u> Corso rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo RSPP ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08
Addetto all'Emergenza Incendi Medio Rischio	24 Febbraio	8 ore	08.30 - 12.30 Mod. teorico 14.30 - 18.30 Esercitazione	<u>Sicurezza</u> Corso rivolto agli addetti all'emergenza incendio per le aziende classificate a medio rischio incendio ai sensi del D.M. 10/98
Addetto all'Emergenza Incendi Basso Rischio	24 Febbraio	4 ore	08.30 - 12.30	<u>Sicurezza</u> Corso rivolto agli addetti all'emergenza incendio per le aziende classificate a basso rischio incendio ai sensi del D.M. 10/98
Addetto al Primo Soccorso (Gruppo B-C)	1 ^a edizione: 17 - 24 - 31 Gennaio 2 ^a edizione: Inizio 31 Marzo	12 ore	14.15 - 18.15	<u>Sicurezza</u> Corso rivolto agli addetti all'emergenza primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03
Addetto Primo Soccorso Aggiornamento (Triennale)	21 Marzo	4 ore	14.15 - 18.15	<u>Sicurezza</u> Corso di aggiornamento rivolto agli addetti all'emergenza primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03
Addetto Carrello Elevatore	23 Marzo	2 ore	09.00 - 11.00	<u>Sicurezza</u> Corso rivolto ai lavoratori addetti all'utilizzo del carrello elevatore ai sensi del D.Lgs. 81/08
R.L.S.	01 - 08 - 15 - 22 29 Marzo 05 - 12 - 19 Aprile	32 ore	14.15 - 18.15	<u>Sicurezza</u> Corso rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 81/08
R.L.S. Aggiornamento (Annuale)	16 Febbraio 23 Febbraio	8 ore	08.30 - 12.30	<u>Sicurezza</u> Corso di aggiornamento rivolto ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08
Corso Formazione Base Addetti Settore Alimentare	24 Gennaio 21 Febbraio 28 Marzo	3 ore	14.30 - 17.30	<u>Igiene</u> Corso obbligatorio per tutti coloro che operano nel settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04
Corso Aggiornamento Addetti Settore Alimentare	10 Gennaio 07 Febbraio 14 Marzo	3 ore	14.30 - 17.30	<u>Igiene</u> Corso di aggiornamento obbligatorio per tutti coloro che operano nel settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04 secondo la periodicità stabilita dal vostro Documento di Autocontrollo Aziendale